

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ E
PER I COMPENSI AGGIUNTIVI PREVISTI DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E
DALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230
(emanato con decreto rettorale 29 giugno 2020, n. 250)**

INDICE

- Articolo 1 *(Finalità e ambito di applicazione)*
- Articolo 2 *(Costituzione del Fondo)*
- Articolo 3 *(Modalità di utilizzo del Fondo)*
- Articolo 4 *(Modalità di conferimento degli incarichi)*
- Articolo 5 *(Modalità di erogazione dei premi e dei compensi)*
- Articolo 6 *(Vincoli e tempistiche di erogazione)*
- Articolo 7 *(Norme transitorie e finali)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato fondo, e per i compensi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

2. Il fondo è suddiviso in due parti dedicate a:

- a) premi per conferimento di incarichi a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e internazionalizzazione oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
- b) compensi aggiuntivi su conferimento di incarichi a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito all'acquisizione, compresa la successiva attività di supporto scientifico e operativo, di finanziamenti pubblici o privati e di progetti finanziati, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

Articolo 2

(Costituzione del fondo)

1. Il fondo, per le finalità di cui articolo 1 comma 2a, è costituito con le risorse provenienti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti, di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) dalle somme attribuite dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, di cui all'articolo 9, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione, di cui all'articolo 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività istituzionali finanziate da terzi, come segue:

- a) per le convenzioni con soggetti pubblici o privati è prevista una ritenuta pari al 2% del finanziamento globale della convenzione;
- b) per i progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione anche su bando competitivo, finanziati da soggetti esterni pubblici o privati, ad eccezione di tutti quelli per i quali è esclusa la possibilità di caricare spese generali, è prevista una ritenuta pari al 2%; se nel finanziamento è presente una quota overhead la ritenuta da applicare sarà pari al 7% dell'overhead, ma non superiore al 2% del finanziamento.

3. Il fondo, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 2b, è costituito mediante un prelievo disposto dal coordinatore scientifico del progetto o della convenzione finanziata, che non potrà comunque superare il 10% del finanziamento. Nei casi in cui il finanziatore definisca specifiche regole di assegnazione della premialità e dei correlati importi, tale quota verrà riversata nel fondo totalmente e per le finalità per le quali è stata assegnata.

4. I finanziamenti pubblici e privati e i progetti finanziati possono integrare il fondo unicamente se non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi e dal Dirigente competente dell'Area di riferimento.

Articolo 3

(Modalità di utilizzo del fondo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 2a, il fondo è finalizzato ad attribuire un premio a professori e ricercatori a tempo pieno.

2. Gli incarichi devono avere per oggetto progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di ateneo.

3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di ateneo.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 2b, il fondo è finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo, che collabora direttamente e attivamente alle attività del finanziamento o progetto. Il contributo all'acquisizione dei finanziamenti pubblici o privati e dei progetti finanziati deve riguardare attività di natura istituzionale con finalità di ricerca, didattica o internazionalizzazione, che

[TORNA ALL'INDICE](#)

siano adeguatamente documentate da atti formali dell'Ateneo (promozione e gestione delle attività di acquisizione convalidate con provvedimento dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore della Scuola di Dottorato, dal Direttore della Scuola di Specializzazione o dal Rettore).

5. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

6. L'ammontare e la composizione dei compensi proposti previsti dal presente articolo vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'emanazione dei provvedimenti di conferimento dell'incarico specificati dal successivo art. 4 e prima dell'emanazione dei provvedimenti di erogazione di cui all'art. 5.

Articolo 4

(Modalità di conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 comma 2a, sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento, nel merito delle rispettive competenze.

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 2b, per quanto riguarda il personale docente e ricercatore, sono attribuiti dal Rettore, su proposta del responsabile scientifico dell'attività.

3. Per gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 2b, relativi al personale tecnico e amministrativo, il responsabile scientifico definisce l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione, salvo verifica a consuntivo ed eventuale riduzione proporzionale in caso di minor disponibilità effettiva o di altre modifiche intervenute. I compensi sono attribuiti con due diverse modalità: il responsabile scientifico può proporre una quota di compensi fino al 50% dell'ammontare complessivo previsto per tale categoria di personale, a favore di coloro che collaborano direttamente alle attività del finanziamento o del progetto, indicando i nominativi; l'attribuzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, previo nulla osta del Dirigente competente.

4. La quota rimanente di quanto previsto al comma precedente, destinata al personale tecnico amministrativo, viene accantonata in un fondo dedicato: a fine anno il Direttore Generale, sulla base della valutazione delle specifiche attività richieste dai vari finanziamenti e progetti che l'hanno alimentato, stabilisce l'ammontare destinato a ciascuna area dirigenziale rispetto al quale il Dirigente competente individua, secondo criteri di partecipazione attiva e contributo diretto forniti, i nominativi e gli importi spettanti prevedendo, per quanto possibile, una rotazione dei compensi tra il personale in possesso delle competenze richieste.

5. Ad eccezione delle tipologie di cui al comma 4, le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione ad esse relativi devono essere prodotti all'inizio delle attività da svolgere o comunque con un congruo anticipo rispetto alla conclusione dell'attività medesima, dettagliare il contenuto dell'incarico e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

6. Non possono essere affidati, con le modalità di cui al presente regolamento, incarichi di natura professionale.

Articolo 5

(Modalità di erogazione dei premi e dei compensi)

1. I premi relativi agli incarichi di ricerca, didattica e internazionalizzazione di cui all'articolo 3 comma 1, individuati nell'allegato al presente regolamento, sono erogati con decreto del Direttore Generale.

2. L'erogazione dei premi avviene in funzione della disponibilità della relativa quota del fondo per ciascun anno, previa istruttoria e verifica della copertura finanziaria, dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che hanno alimentato il fondo e nel rispetto dei vincoli indicati dal successivo articolo 6; la destinazione della quota rispetto agli incarichi attribuiti è suddivisa ai sensi di quanto indicato nell'allegato 1.

3. I compensi aggiuntivi di cui all'articolo 3 comma 4, sono erogati con decreto del Direttore Generale.

4. Tali compensi vengono erogati previa istruttoria e verifica della copertura finanziaria, dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario ha contribuito a far acquisire e nel rispetto dei vincoli indicati dal successivo articolo 6. Nel caso di progetti pluriennali, ove sia possibile attestare la copertura finanziaria in corso di progetto (per es. erogazioni di tranches di finanziamento iniziale, su stati avanzamento lavoro, ecc.), il Consiglio di Amministrazione può definire l'erogazione di quota parte del compenso, anche con cadenza annuale, nel rispetto in ogni caso del limite massimo percentuale definito dal rapporto tra finanziamento incassato e finanziamento previsto e previa verifica della copertura finanziaria.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6

(Vincoli e tempistiche di erogazione)

1. Il fondo per la premialità è costituito su base annuale mediante costituzione di appositi accantonamenti. Vengono costituiti tre fondi, uno destinato agli incarichi di cui all'articolo 1 comma 2a e due destinati agli incarichi di cui all'articolo 1 comma 2b. L'utilizzo può avvenire per talune quote anche in esercizi diversi da quello di costituzione, in forma correlata alle riscossioni avvenute; le risorse dei fondi vengono riportate da un esercizio al successivo fino ad esaurimento delle erogazioni stabilite. Al termine dei pagamenti previsti, qualora una delle quote non sia stata integralmente utilizzata, le risorse rappresentano economia di bilancio e come tali confluiscono nel risultato d'esercizio di Ateneo, con chiusura finale dei progetti.
2. Per il personale tecnico amministrativo, valgono i seguenti vincoli:
 - i compensi non potranno superare il 50% dello stipendio annuo; eventuali eccedenze rispetto al 50% verranno liquidate entro l'esercizio successivo. Ulteriori eccedenze rappresenteranno economia di bilancio e andranno a confluire nel risultato di esercizio.
 - i compensi assegnati nell'ambito del presente Fondo non sono cumulabili con quote derivanti da altri regolamenti di Ateneo, se non nel limite del 50% dello stipendio annuo
 - i compensi non sono cumulabili con l'accessorio relativo alla produttività, se non nei limiti stabiliti dal CCI.
3. I premi e i compensi aggiuntivi sono erogati sempre a conclusione dell'attività svolta nel rispetto di quanto definito dall'art. 5 in tema di riscossione dei finanziamenti.

Articolo 7

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione.

TORNA ALL'INDICE

ALLEGATO 1

COMPENSI PER ATTIVITA' DI RICERCA, DIDATTICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE			
Attività che producono risultati di particolare rilievo per l'ateneo	Graduatoria interna	QUOTA % DEL FONDO	note
Partner, coordinatore o proponente di progetto europeo, internazionale o nazionale con risultati approvati dagli enti finanziatori, che non preveda compensi al personale partecipante, in base ad una graduatoria proporzionale all'importo complessivo della commessa attribuito alla Unità Operativa luav.	In funzione dell'Importo	50%	
Partner, coordinatore o proponente unico di progetto regionale, che non preveda compensi al personale partecipante, in base ad una graduatoria proporzionale all'importo complessivo del finanziamento utile per luav.	In funzione dell'Importo	30%	
Responsabile di convenzione con contributo da terzi, con risultati scientifici documentati, in base ad una graduatoria proporzionale all'importo complessivo della commessa attribuita a luav che non preveda compensi al personale partecipante.	In funzione dell'Importo	20%	
TOTALE		100%	